

Data 22-06-2011

Protocollo 0004760/DB/701

Classificazione 009.010.020

AI COMUNI DEL PIEMONTE

ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

LORO SEDI

**OGGETTO: Gruppi di Acquisto Solidale. Disciplina di riferimento.**

In relazione all'oggetto, si forniscono con la presente nota alcune indicazioni, con particolare riferimento alle iniziative assunte a livello nazionale e regionale.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) all'articolo 1 commi **266-267-268 è stata istituita la figura dei GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE**, considerati associazioni non lucrative costituite per acquistare e distribuire beni agli aderenti, senza alcun ricarico, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale. Pertanto, **la successiva distribuzione di beni (precedentemente acquistati dal Gas pagando regolarmente Iva ai fornitori, ove dovuta) ai soli aderenti al Gas, effettuata senza ricarico, non veniva considerata "attività commerciale" rilevante ai fini Iva/Imposte Dirette.**

Peraltro, **i gruppi informali** - che agiscono come "gruppi di persone/amici/parenti non costituite in associazione" - gestiti con il criterio della intestazione dei singoli acquisti ai codici fiscali delle diverse persone fisiche al solo fine di consumo personale - **non sono da considerarsi "enti/soggetti associativi" ai sensi degli articoli suindicati nella Finanziaria 2008.**

Tuttavia si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni sugli aspetti apparsi, anche alla luce dei quesiti più ricorrenti pervenuti alla scrivente amministrazione, più problematici.

**Punto n. 1: Come viene disciplinata quest'attività a livello nazionale?**

Proprio ai sensi dell'art. 1, commi 266 e 267, della legge 24-12-2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), sono definiti «**gruppi di acquisto solidale**» i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, **senza applicazione di alcun ricarico**, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita. Le attività svolte da tali soggetti, nei confronti degli aderenti, non si considerano commerciali ai fini dell'applicazione dell'IRPEF e dell'IVA; per quest'ultima l'esclusione opera a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
- f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

**Dal punto di vista commerciale**, l'art. 4, c. 1, del D.Lgs. 31/03/1998, n. 114, specifica che per commercio, si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande (commercio all'ingrosso), ovvero al consumatore finale (commercio al dettaglio). **L'attività dei GAS non pare pertanto integrare lo svolgimento "professionale" dell'attività commerciale, posto che i medesimi sono privati cittadini-consumatori che, per avere una maggiore forza contrattuale di acquisto, si associano al fine di rivolgersi ad un industriale, ad un commerciante all'ingrosso, ad un dettagliante (su area privata o su area pubblica) o ad un agricoltore, proponendo in una sola volta vari acquisti del medesimo prodotto, pattuendo quindi un prezzo inferiore e stabilendo la consegna in un determinato luogo ai componenti il gruppo di acquisto.**

Pertanto è sicuramente ammessa la consegna agli associati di alimenti, sia su area privata, sia su area pubblica con l'impiego di un "gazebo", sempre che l'attività svolta non integri, in concreto, la fattispecie di "commercio" professionale, che si verifica - come già evidenziato - se un soggetto acquista in forma professionale delle merci in nome e per conto proprio e le rivende a terzi su aree private o su aree pubbliche.

### **Punto n. 2: La Regione Piemonte ha legiferato in merito?**

La Regione Piemonte – non ha legiferato in materia di Gruppi di Acquisto Solidali, come invece ha fatto recentemente la Regione Umbria con l'approvazione della L.R. 10 febbraio 2011, n. 1 "Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare – GASP - e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità".

La nostra regione ha tuttavia elaborato uno studio sul fenomeno dei GAS "Consumo critico e politiche regionali: le esperienze di aggregazione dei consumatori in Piemonte" a cura di IRES Piemonte per l'Assessorato al Commercio - Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia locale - Settore Tutela e Difesa dei consumatori e degli utenti (vedi:

[http://www.regione.piemonte.it/informaconsumatori/dwd/ConsumoCritico\\_PoliticheRegionali\\_Def.pdf](http://www.regione.piemonte.it/informaconsumatori/dwd/ConsumoCritico_PoliticheRegionali_Def.pdf)) ed ha, in passato, sostenuto finanziariamente tali iniziative approvando due bandi usciti nel gennaio 2010 per un importo di 450mila euro i gruppi di acquisto solidale (GAS) e le aziende agricole associate che garantiscono forme di abbonamento spesa ai consumatori in un'ottica che intende favorire il rapporto diretto produttore-consumatore e la scelta di un'alimentazione sana, stagionale e attenta ai prodotti del territorio (vedi: <http://www.regione.piemonte.it/cgi-bin/agri/leggi/pub/bando.cgi?id=488>).

### **Punto n. 3. Può essere svolta l'attività di "cessione" alimenti ad associati su area pubblica in un gazebo?**

Sempre dal punto di vista normativo, si osserva che alcuni comuni hanno disciplinato l'attività dei GAS attraverso norme regolamentari locali, soprattutto con riferimento alle aree pubbliche (ove l'attività di tali organizzazioni è sicuramente molto più evidente), allo scopo di bilanciare il diritto dei componenti dei gruppi di acquisto ad operare liberamente ed il contrapposto diritto dei commercianti autorizzati (sia su aree pubbliche, sia su aree private), che a volte contestano l'illegittimità della vendita effettuata attraverso talune iniziative dei GAS, rispetto alla normativa amministrativa e fiscale vigente. Ovviamente, se il gazebo insiste su area pubblica sarà prevista la tassa per l'occupazione della medesima.

### **Punto n. 4 Trovano applicazione le norme del Codice del Consumo relativamente alle etichettature?**

Trattandosi, infine, di prodotti destinati alla vendita al consumatore, a parere di chi scrive, essi dovranno rispettare le vigenti norme in materia di informazione, presentazione, etichettatura e pubblicità, ai sensi di quanto previsto:

- a) in generale, dal Codice del Consumo - Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- b) dal decreto D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 109, emanato in attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE, per quanto concerne i prodotti alimentari in genere;
- c) dalla normativa speciale prevista per i singoli prodotti commercializzati (Es.: giocattoli, cosmetici, prodotti biologici, carni, prodotti tessili, calzature, ecc.).

### **Punto n. 5 Che rapporti esistono tra i Gruppi di Acquisto Solidale e le Cooperative di Consumo, ascrivibili all'art. 16 comma 3 del Dlgs 114/98?**

Se tali Gruppi nascono come strumento per la tutela del potere di acquisto dei consumatori, fondamentale sarà in definitiva il sistema dei controlli.

Per il codice civile italiano (artt. 2511 e segg.), una cooperativa è una società costituita per gestire in comune un'impresa che si prefigge lo scopo di fornire innanzitutto agli stessi soci (minimo 3) quei beni o servizi per il conseguimento dei quali la cooperativa è sorta; mentre il fine ultimo delle società diverse dalle cooperative è la realizzazione del lucro che si concretizza nel riparto degli utili patrimoniali, le cooperative hanno invece uno scopo mutualistico, che consiste – a seconda del tipo di cooperativa - nell'assicurare ai soci il lavoro, o beni di consumo, o servizi, a condizioni migliori di quelle che otterrebbero dal libero mercato. **Nella cooperativa di consumo l'obiettivo è quello di acquistare (in nome e per conto della cooperativa) e rivendere beni di qualità a prezzi vantaggiosi ai propri soci-consumatori, con ciò integrando pienamente la definizione di commercio al dettaglio di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 114/1998.**

**I GAS (Gruppi di acquisto solidale) sono invece associazioni non lucrative il cui fine è "l'acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di**

**sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita”** (art. 1, c. 266 - Legge 24-12-2007, n. 244). I GAS sono tenuti a darsi uno Statuto ed un Atto Costitutivo, che devono essere depositati presso l’Agenzia delle Entrate, debbono avere un Codice Fiscale, ma, non trattandosi di imprese commerciali, non dovrebbero essere tenute ad avere la partita IVA. Adirittura in certi casi si tratta di “Gruppi Informali” di cittadini in quanto tali neppure tenuti a costituirsi in una associazione e a depositare Statuto ed Atto Costitutivo presso l’Agenzia delle Entrate, rimanendo pertanto privi della personalità giuridica. In buona sostanza, la cooperativa di consumo può rientrare nell’ambito di applicazione della normativa sul commercio (art. 16 – D.Lgs.114/1998 e art. 66 – D.Lgs. 59/2010), mentre i GAS dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione della medesima ex art. 4, comma 1, lett. b) – D.Lgs. 114/1998, posto che il GAS non “acquista in nome e per conto proprio per rivendere al consumatore finale”, ma si dovrebbe limitare, come si è detto, “all’acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita”. Naturalmente, se il GAS o la Cooperativa di Consumo di fatto dovesse in concreto svolgere un’attività commerciale, sarà oggetto della applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 114/1998 e di quelle stabilite dalla vigente normativa fiscale. Pertanto, se il comune (o qualsiasi altro organo dotato di poteri di vigilanza e controllo) dovesse accertare lo svolgimento di un’attività commerciale abusiva, dovrà procedere all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 22 del D.Lgs. 114/1998 e a segnalare la situazione alla Guardia di Finanza ed alla Agenzia delle Entrate per l’applicazione delle sanzioni tributarie di competenza.

#### **In conclusione**

**La discriminante tra le due fattispecie di attività sarebbe quindi nel diverso obiettivo da raggiungere.** Infatti:

- **per la Cooperativa è l’acquisto** (in nome e per conto della cooperativa) e la rivendita a prezzi vantaggiosi ai propri soci-consumatori (pertanto come da definizione di commercio al dettaglio del 114/98 (art. 4 comma 1), **avendo come finalità non lo scopo di lucro da ripartire per gli utili patrimoniali, ma uno scopo mutualistico.**

- **Per i GAS (Gruppi di Acquisto Solidale) è " l’acquisto collettivo di beni e distribuzione di essi, senza alcun ricarico,** esclusivamente agli aderenti al gruppo, con finalità etiche, di solidarietà, di sostenibilità ambientale e **con esclusione di somministrazione e vendita".**

**I Gruppi d’Acquisto sono tenuti a darsi uno Statuto e un Atto Costitutivo che viene depositato presso L’Agenzia delle Entrate, devono avere un Codice Fiscale ma non sono tenute alla Partita IVA.** Se i gruppi sono informali non hanno personalità giuridica e pertanto non si devono costituire in una associazione.

**Se il Comune o qualsiasi altro organo dotato di poteri di vigilanza e di controllo dovesse accertare attività commerciale abusiva, i Gruppi di Acquisto Solidale incorrerebbero nelle sanzioni ai sensi del Dlgs 114/98 e verrebbe segnalata tale anomalia alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate, per l’applicazione delle sanzioni tributarie.**

**Operativamente,** coloro che intendono costituirsi Gruppo di Acquisto Solidale, predispongono un atto costitutivo dal quale emerga l’oggetto già previsto in Statuto ed un Regolamento e cioè l’assenza di fini di lucro e lo scopo di operare nel campo sociale e cooperativistico al fine di promuovere il consumo e la diffusione di prodotti biologici, naturali, eco-compatibili, il sostegno dei piccoli produttori biologici stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano un’equa remunerazione, la solidarietà tra i soci. Pertanto **tutte le prestazioni dei soci per i fini dell’Associazione sono da ritenersi VOLONTARIATO e quindi gratuite.** Le ordinazioni

vengono effettuate, in genere in date prefissate. I soci di conseguenza sono tenuti a consegnare le proprie richieste con congruo anticipo e i fornitori effettuano la consegna in un solo luogo con il compito per i soci di prelevare i prodotti ordinati nel più breve tempo possibile.

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore  
Arch. Patrizia VERNONI



Visto il Direttore  
Dott. Giuseppe BENEDETTO

